

ORIGINALE



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE
DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 30-12-2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO QUINDICINALE SU AREE PUBBLICHE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 14/11/1997.

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 18.35 nella sala delle adunanze del Comune, la Commissione Straordinaria del Comune di Partinico, nominata con D.P.R. del 29 luglio 2020, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Lucio Guarino

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la allegata proposta e con separata votazione unanime da all'atto immediata esecutività stante l'urgenza del provvedere.



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore n° 4 Sviluppo del Territorio e Cura della Città

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

DELLA

COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29 DIC. 2020

Oggetto: *Modifica del regolamento del mercato quindicinale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 14/11/1997"*

Il proponente

Geom. Gerardo La Franca

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso:

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 14/11/1997, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con decisione 11117/10910 del 06/11/1997, ha approvato il Regolamento del mercato quindicinale su aree pubbliche, ai sensi delle Il.rr. n. 18/95 e n. 2/96;
- Che, con note prot. n. 16797 del 21/07/2020 e n. 17912 del 04/08/2020, la Confimprese Palermo ha richiesto di incontrare i rappresentanti del Comune per problematiche che hanno causato anche ritardi nei pagamenti delle annualità;
- Che, dopo diverse interlocuzioni sia con gli assegnatari dei posteggi che con l'associazione sindacale di categoria e dato il lungo lasso di tempo, è emersa l'esigenza di effettuare una revisione generale del regolamento a suo tempo approvato con delibera di C.C. n. 111/97;
- Che la necessità della revisione del regolamento è stata più volte richiesta anche dagli uffici (Commercio, Tributi e Polizia Municipale) che si trovano a dovere porre in essere il regolare funzionamento del mercato;

Considerato che le modifiche apportate al regolamento riguardano l'organizzazione e principalmente:

- lo svolgimento con cadenza settimanale e la cassazione del co.1 art.8 (che confligge con l'art.4 della l.r. n.18/95) , proposto dagli operatori rappresentati da Confimprese Palermo;
- la riduzione del numero di posteggi (art. 4 co.1) dovuta alla necessità di delocalizzare l'area mercatale e le contestuali revoche a soggetti assegnatari inadempienti proposta dall'ufficio commercio;
- la deroga all'occupazione dei marciapiedi (art. 6 co.3) proposta dalla Polizia Municipale;
- la modifica degli art.8 co 6 (preposto), art.10 co. 1 (subingresso) e art. 13 co. 2 (tassa di posteggio) e 4 (istituzione forme di pagamento elettronico) proposta dall'ufficio Tributi

Visti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 14/11/1997;
- la l.r. 18/95 come integrata e modificata dalla l.r. 2/96;
- la direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 12/12/2006 "Direttiva Bolkestein";



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO QUINDICINALE

SU AREE PUBBLICHE

Commercio su aree di tipo B (mercato settimanale)

A seguito di ripetuti incontri fra l'amministrazione comunale e la componente sindacale dei mercatari vengono proposte le seguenti modifiche al Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 14/11/1997:

ART. 1

DISCIPLINA DEL MERCATO

Sull'area pubblica indicata nell'allegata planimetria è consentito al titolare dell'autorizzazione esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2, lettera b) della L.R. n°18 del 01.03.1995 il commercio dei generi alimentari e non alimentari.

Le norme del presente regolamento disciplinano l'attività del mercatino e si applicano solo se non in contrasto con la L. R. n°18 del 01.03.1995, così come modificata dalla L.R. n°2 del 08.01.1996.

ART. 2

PERIODICITÀ ED ORARIO DEL MERCATO

Il mercato su aree pubbliche si effettua con periodicità settimanale e nella giornata di lunedì secondo un calendario che sarà predisposto entro il 30 Novembre dell'anno precedente dal Responsabile del Servizio cui fa capo l'Ufficio Commercio.

L'attività di vendita avrà inizio alle ore 8,00 e si concluderà alle ore 14,00.

Dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 si procederà all'allestimento e rimozione dei banchi di vendita.

In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dai generi merceologici trattati.

Il Responsabile del SUAP provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

E' vietata in modo assoluto la sosta e la circolazione di ogni automezzo dalle ore 7,00 alle ore 15,00 nei giorni di mercato, nelle vie in cui esso si svolge.

All'interno del mercato è consentito soltanto l'accesso degli automezzi adibiti al mercato e appositamente autorizzati.

ART. 3

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Il responsabile del SUAP ha facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti e secondo gli indirizzi fissati dall'amministrazione Comunale.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato .

Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità Sanitaria. In ogni caso i generi alimentari posti in vendita devono essere protetti dalla contaminazione degli insetti e della polvere mediante idonei mezzi di protezione.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne occupare anche con piccole sporgenze spazi comuni riservati al traffico veicolare o pedonale.

E' vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume si minimi e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

E' consentito l'ingresso nelle aree di mercato dei veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

A cura dell'Amministrazione saranno collocati, ben visibili, pannelli che indicano il calendario e gli orari di mercato e tutte le altre notizie ritenute utili per il buon funzionamento del mercato.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTEGGI RISERVE

Nelle more della revisione del piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, il numero dei posteggi, tenuto conto della superficie di ubicazione del mercato è ridotto a numero 120 di cui n°12 per il settore alimentare e n° 108 per il settore non alimentare.

Il 5,00 % dei posti di cui al comma 1 è riservato ai produttori diretti di generi alimentari e non.

In aggiunta ai posteggi indicati al primo comma, un posteggio viene riservato ai "battitori";

Al di fuori del numero complessivo dei posteggi potranno essere autorizzati, fino ad un massimo di n. 4, venditori su banchi mobili.

ART.5

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI

DIRETTI DI GENERI ALIMENTARI E NON

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori diretti di generi alimentari e non, è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data in base alla maggiore anzianità di autorizzazione di cui alla legge n°59/1963 o di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 .

ART.6

DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I posteggi, appositamente numerati, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

I posteggi, non dotati di attrezzatura di vendita permanente, hanno una superficie massima di mq 36 con un fronte massimo di ml. 8 (otto) x ml. 4,50. Nelle parti terminali del mercato sono previsti posteggi di dimensioni diverse.

Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente ha diritto ad avere assegnato un posteggio di dimensioni adeguate nella parte terminale del mercato ovvero può godere, in deroga, dell'occupazione del marciapiedi.

I posteggi destinati ai venditori di prodotti ortofrutticoli non possono superare le dimensioni di mq.16.

Possono essere autorizzati n.4 venditori su banchi mobili previa autorizzazione dell'ufficio competente.

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere una altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo e non deve sporgere oltre la superficie assegnata al posteggio.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm.50

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, e arredamenti è consentita l'esposizione a terra nel rispetto delle dimensioni autorizzate.

L'intervallo fra due posteggi deve essere assicurato da un passaggio di ml.0,50.

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico, eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio.

Per le attività del settore alimentare le caratteristiche dei banchi di vendita o dei veicoli all'uopo attrezzati devono essere conformi alle disposizioni emanate dall'ordinanza 26.06.1995 del Ministero della Sanità pubblicato sulla G.U. n°203/95 o di altre eventuali disposizioni in materia sanitaria già emanate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dai regolamenti Comunali di igiene per le parti di competenza.

ART.7

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

Il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lette b) della L.R. 18/95 dà automaticamente diritto alla concessione del posteggio nel mercato e che sarà indicato nell'autorizzazione stessa.

ART. 8

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata al Sindaco, presso il SUAP per il tramite del portale informatico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 relativa all' autocertificazione. Nella domanda il richiedente dovrà indicare oltre le generalità e il codice fiscale, il numero di iscrizione nel registro indicando la Camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione ed i codici ATECO per le quali l'iscrizione è stata disposta, e i mercati frequentati con posteggio autorizzato nonché i relativi giorni della settimana. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, e dovranno contenere la seguente documentazione:

- a – Autocertificazione di avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio con l'indicazione del settore per la quale l'iscrizione è stata disposta;
- b - Copia autenticata del libretto di circolazione dell'automezzo da utilizzare per la vendita;
- c - Numero tre foto formato tessera del richiedente di cui una da applicare nel tesserino di riconoscimento, contenente i dati essenziali della concessione ;
- d - Stato di famiglia e certificato di residenza ;
- e - Eventuali altri, documenti che dimostrino il diritto alla precedenza

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto nel definire la priorità del numero di protocollo,. Le medesime regole si applicano anche per i produttori.

Gli estremi della concessione del posteggio sono annotati a cura dell'Ufficio Comunale competente, in appositi registri nei quali sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione del posteggio, la data di scadenza della concessione, nonché le indicazioni relative ai nulla osta rilasciati a norma dell'art.2 comma 8 della legge 18/95 previsti per il commercio in forma itinerante. Unitamente alla concessione del posteggio all'assegnatario verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento. A ciascun aspirante, non può essere concesso nel mercato più di un posteggio.

L'esercizio della vendita verrà effettuato dal titolare della concessione o da preposto la cui nomina deve essere preventivamente depositata agli uffici per la verifica dei requisiti di diritto e morali.

ART. 9

MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire almeno quindici minuti prima dell'orario dell'inizio delle vendite. I posteggi non occupati entro le ore 8,00 sono sorteggiati tra gli operatori presenti avente l'autorizzazione per l'attività di tipo C) e

muniti di *nulla osta*, rilasciato dal competente ufficio comunale, previsto dalla L.r. n. 18/95, per la sola giornata di mercato.

Le stesse norme si applicano per i produttori.

Il posteggio non può essere assegnato qualora in esso si trovino strutture o attrezzature fissate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Il sorteggio è da effettuarsi in presenza del Responsabile del Comandato della P.M. o di suo delegato.

ART. 10

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è personale.

Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale ai sensi dell'art.29 della legge 426/71, al subentrante, previo nulla osta in merito alle spettanze dovute dal cessionario da parte dell'Ufficio Tributi e conseguente istanza in bollo documentata dell'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente relativamente al settore merceologico oggetto dell'autorizzazione di quest'ultimo.

Il cessionario non potrà esercitare nello stesso mercato per un periodo di cinque anni dalla cessione dell'azienda.

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale. In caso di "cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altro. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più.

ART. 11

CONCESSIONE PEL POSTEGGIO

La concessione ha validità dieci anni e può essere rinnovata alla scadenza, previa domanda in bollo che deve essere presentata tre mesi prima della scadenza tramite raccomandata. Fa fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande pervenute oltre i termini prescritti si intendono inammissibili e conseguentemente respinte.

Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivo di pubblico interesse o di pubblica utilità, senza oneri per il Comune.

ART. 12

REVOCA- DECADENZA - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PEI POSTEGGI

Fatta salva la facoltà di cui all'articolo precedente la concessione del posteggio è dichiarata decaduta per le agguanti cause:

- a) perdita delle condizioni di commerciante su aree pubbliche;
- b) mancato utilizzo del posteggio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 3 (tre) mesi per anno solare. Per il caso di attività stagionale la decadenza della concessione del posteggio è ridotta di un quarto. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo, né le assenze dovute al servizio militare, gravidanza e malattia, purché documentate;

- c) per recidiva, nonostante diffida scritta, di ripetute violazioni, anche di diverso carattere tra di loro, al presente regolamento e alle relative ordinanze sindacali.
- d) per vendita di merci non compresa nell'autorizzazione amministrativa;
- e) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e della tassa di posteggio.

Il Responsabile del Settore può, con atto motivato, sospendere fino ad un massimo di sei mesi o dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

- a) Ripetute violazioni, anche di carattere diverso fra loro al presente regolamento e alle relative ordinanze sindacali.
- b) Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti degli acquirenti, dei funzionari addetti alla vigilanza, o per turbativa.
- c) Per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

ART. 13

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TASSA POSTEGGIO

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico è determinata, in base alla superficie occupata e al numero delle giornate di mercato, dall'ufficio tributi in base alla tariffa vigente.

La tassa deve essere versata, direttamente o tramite conto corrente postale, alla Tesoreria Comunale in tre rate anticipate: la prima entro il 31 Gennaio, la seconda entro il 30 Aprile e la terza entro il 31 Agosto di ogni anno, ad eccezione del primo anno in unica soluzione, come condizione per il rilascio della concessione. Il mancato versamento entro il termine previsto determinerà la revoca della concessione del posteggio.

Per i posteggi assegnati con sorteggio ai sensi dell'art. 9 comma 1, il pagamento della tassa va effettuato, dopo l'assegnazione e comunque prima dell'occupazione, con versamento in conto corrente postale intestato a Comune di Partinico Tesoreria comunale e una copia della attestazione di versamento deve essere consegnata al personale della Polizia Municipale addetto al controllo.

Per le operazioni di spunta e per le tasse potranno essere effettuati, a mezzo di dispositivo di natura elettronica, pagamenti elettronici mediante l'utilizzo di carte di credito, di carte di debito e di carte prepagate i cui delegati faranno capo all'Ufficio Tributi.

ART. 14

COMMISSIONE DI MERCATO

E' costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente.
- b) dal Comandante/Responsabile, o da un suo delegato del Corpo di polizia municipale;
- c) dal Responsabile dell'ufficio comunale, o da un suo delegato, a cui fa capo la materia del commercio;
- d) da un rappresentante delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- e) da un rappresentante dei commercianti aventi diritto al posteggio.

ART. 15

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 38 della legge 11/06/1971, n.426, per i prodotti di largo e generale consumo, nonché all'osservanza dell'art.59 del regolamento di cui al DM 4 agosto 1988 n. 375 che dispone l'obbligo di indicare sulle merci esposte il prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

ART. 16

ESPOSIZIONE DOCUMENTO

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito tesserino fornito dal competente ufficio Comunale, da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione al registro delle imprese e della concessione di posteggio.

ART. 17

ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti di Polizia Municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

L'onere della pulizia è a carico dell'operatore che deve lasciare l'area utilizzata sgombra e deve rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Chi non rispetta tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 20 comma 2 della legge 18/95 e 2/96 e in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a sei mesi. Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'art. 1 comma 2 lettera "a", tranne che non ostino esigenze di pubblico interesse.

ART. 18

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui alla L.R. n. 18 del 01.03.1995 modificata ed integrata dalla L.R. n. 2 del 08.01.1996

ART. 19

NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme in materia dettate dalla L.R. n. 18/95 modificata ed integrata dalla L.R. n. 2/96 e dalle norme previste dalla legge n. 112/91 e dal D.M.148/93 con esse non in contrasto.

Le autorizzazioni oltre il decennio dovranno essere sottoposte a rinnovo.

Restano salve le disposizioni Covid 19 fin qui emanate ivi compresa la riduzione dei posteggi per dar luogo al distanziamento sociale.

- il D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i. con il quale sono state emanate disposizioni attuative della direttiva Bolkestein;
- il D.A.R.S. 12/12/2016 "Recepimento in Sicilia dell'Intesa 5/07/2012 della Conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art.70 co.5 del D.Lgs. n. 59/2010 e dei documenti unitari della conferenza delle regioni e delle province autonome del 24/01/2013 e del 03/03/2014";
- l'art. 181 4-bis della Legge 17 luglio 2020 che rinnova per la durata di 12 anni le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività


PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la "Modifica del regolamento del mercato quindicinale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 14/11/1997" che si compone di n. 19 articoli e che viene allegata alla presente per farne parte integrante;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città gli ulteriori adempimenti.

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il Settore 4 Sviluppo del Territorio e Cura della Città;
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Gerardo La Franca;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Proponente
Geom. Gerardo La Franca




Oggetto: "Modifica del regolamento del mercato quindicinale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 14/11/1997"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.



CONFIMPRESSE PALERMO

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Palermo li 3 agosto 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.G.
N. 19 DEL 30-12-2020

Alla Commissione Straordinaria
Comune di Partinico

Oggetto: Situazione Mercatino. Richiesta incontro.

Negli ultimi mesi abbiamo affrontato il tema del mercatino che versava in una situazione complicata visto che molti operatori non pagavano da anni anche a causa di un Canone Cosap reso insostenibile da una delibera di Giunta, a parere di chi scrive, palesemente illegittima e persecutoria nei confronti degli operatori del Mercatino.

Con l'amministrazione Commissariale precedente avevamo aggiunto un accordo che in sintesi prevedeva che gli operatori che si mettono in regola con i pagamenti avranno la possibilità di operare a parità di pagamento del canone annuale alla frequenza del mercatini con cadenza settimanale anziché quindicinale.

Purtroppo gli adempimenti necessari a rendere tale accordo definitivo non sono stati definiti pertanto l'accordo raggiunto rischia di venire meno, e le conseguenze potrebbero maturare sin dal prossimo Lunedì.

Al fine di approfondire l'argomento in oggetto chiediamo un incontro, che vista la situazione, riveste i caratteri d'urgenza.

In attea di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Giovanni Felice



CONFIMPRESE PALERMO

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.

Palermo li 20 Luglio 2020

N. 19 DEL 30-12-2020

Al Commissario Straordinario
Comune di Partinico
Dr Rosario Arena

Oggetto: Situazione Mercatino quindicinale. Situazione Cosap e definizione Cadenza Settimanale. Richiesta Incontro.

Lo svolgimento del mercatino è influenzato dagli effetti generati dalla pandemia Covid-19. Il miglioramento delle condizioni generali ed i dispositivi normativi nazionali e regionali ne hanno consentito la riapertura.

Il mercatino di Partinico aveva delle situazioni critiche che abbiamo affrontato attraverso la determinazione di "Piani di Rientro" finalizzati ai pagamenti di canoni arretrati e la determinazione di fare svolgere il mercatino a cadenza settimanale.

Con l'obiettivo di stabilire le condizioni di attuazione della Cosap relativa all'anno 2020 e di stabilizzare la cadenza del mercatino in settimanale, la scrivente organizzazione Le chiede di incontrarLa.

Al fine di consentire la partecipazione di una delegazione (max 3) di operatori del mercato sarebbe preferibile che l'incontro si svolga in ora pomeridiana.

In attesa di un cortese riscontro colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Giovanni Felice



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DR. GUIDO NICOLÒ LONGO _____

DR.SSA MARIA BARATTA _____

DR.SSA ISABELLA GIUSTO _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO _____

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li _____

Il Segretario Generale
GUARINO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale
GUARINO